

EVASIONE IVA

## Alla condanna bastano i controlli automatici

Alberici a pag. 30

CASSAZIONE/ La sanzione scatta anche senza l'acquisizione della dichiarazione

# Evasione Iva, condanna facile

## Bastano i controlli automatici dell'Agenzia delle entrate

DI DEBORA ALBERICI\*

L'imprenditore può essere condannato per evasione Iva anche senza l'acquisizione della dichiarazione dei redditi ma sulla base dei controlli automatici da parte dell'Agenzia delle entrate. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sent. n. 38475 del 17/9/2019, ha respinto il ricorso del manager. La vicenda riguarda un 54enne di Ancona accusato di non aver versato l'Iva per un importo superiore a 250 mila euro. Il Tribunale e la Corte d'appello lo avevano condannato pur non avendo mai acquisito al fascicolo la dichiarazione dei redditi. Inutile il ricorso della difesa alla Suprema corte. L'impianto accusatorio è stato interamente confermato. Infatti, ha scritto la terza sezione penale, ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 10-ter dlgs 74/2000, la legge non richiede l'acquisizione della dichiarazione fiscale o di alcuna prova legale. È sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là del ragionevole dubbio. Nel caso

sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria controlla la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto nonché dalle liquidazioni periodiche. E, quindi, fuori discussione che l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate in ordine al mancato pagamento dell'Iva a norma dell'art. 54-bis, dpr 633/72 ha come indefettibile presupposto l'esame della dichiarazione del contribuente.

\*cassazione.net

© Riproduzione riservata

sottoposto all'esame della Corte, la certezza della prova della presentazione della dichiarazione ai

fini Iva da parte dell'imputato e dell'omesso versamento di un importo superiore alla soglia

prevista, da ultimo superiore a 250 mila euro, è stata ritenuta raggiunta in considerazione

degli esiti del controllo automatizzato, da parte delle Entrate, effettuati a norma dell'art. 54-bis, dpr 633/72. Questa disposizione ha ad oggetto l'attività, da parte dell'amministrazione finanziaria, della «liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti». In particolare, al secondo comma, si prevede che

